


COMUNE DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

PROGETTO:

LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI DEL PORTO DI AGROPOLI

PROGETTO ESECUTIVO



TAV. N°

A.3

ELABORATO:

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
(redatto in conformità ai contenuti dello studio preliminare ambientale)

SCALA

DATA


AGGIOR.

LUGLIO 2021



IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del Procedimento
Geom. Sergio Lauriana



UFFICIO TECNICO COMUNALE
ING. AGOSTINO SICA

COMUNE DI AGROPOLI
(PROVINCIA DI SALERNO)

LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI DEL PORTO DI AGROPOLI
PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
(redatto in conformità ai contenuti dello studio preliminare ambientale)

Indice

1.PREMESSA.....	2
INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO	3
INTERVENTI DI PROGETTO.....	4
2.VERIFICA,ANCHE IN RELAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DEI NECESSARI PARERI AMMINISTRATIVI,DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON LE PRESCRIZIONI DI EVENTUALI PIANI PAESAGGISTICI, TERRITORIALI ED URBANISTICI SIA A CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE.....	11
UNIONE EUROPEA.....	11
MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	15
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO,VALLO DI DIANO E ALBURNI	18
REGIONE CAMPANIA.....	20
DISTRETTO IDROGROGRAFICO DELL' APPENINO MERIDIONALE (EX AUTORITÀ DI BACINO CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE)	25
GLI INTERVENTI DI PROGETTO NON RICADONO IN AREE DI ATTENZIONE.	28
SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA,BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA PROVINCIA DI SALERNO.....	30
ZONE SIC E ZPS	33
3.INTERVENTI DI PROGETTO.....	36
4.LO STUDIO SUI PREVEDIBILI EFFETTI DELLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E DEL SUO ESERCIZIO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE DEI CITTADINI.	36
5.L'ILLUSTRAZIONE, IN FUNZIONE DELLA MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE, DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DEL SITO E DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PRESCELTA NONCHÉ DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE LOCALIZZATIVE E TIPOLOGICHE	36
6.LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E DEGLI EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO, RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO, CON LA STIMA DEI RELATIVI COSTI DA INSERIRE NEI PIANI FINANZIARI DEI LAVORI.....	37
7.L'INDICAZIONE DELLE NORME DI TUTELA AMBIENTALE CHE SI APPLICANO ALL'INTERVENTO E DEGLI EVENTUALI LIMITI POSTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI, NONCHÉ L'INDICAZIONE DEI CRITERI TECNICI CHE SI INTENDONO ADOTTARE PER ASSICURARNE IL RISPETTO.....	37
8.CONCLUSIONI.....	37
ALLEGATI:INDAGINI ANALITICHE SUL MATERIALE OGGETTO DI ESCAVO	38

1.PREMESSA

Il Comune di Agropoli è caratterizzato dall'essere una straordinaria realtà dal punto di vista naturalistico,paesaggistico,storico,culturale,archeologico e quindi turistico. Lo studio di impatto ambientale quindi relativamente al comune sopracitato risulta essere quanto mai fondamentale per la numerosissima mole di vincoli e prescrizioni contenute nei vari piani che regolano e pianificano il territorio. Nello studio di impatto ambientale si faranno presente i vari enti che intervengono con le relative prescrizioni specificatamente al proprio ambito e si illustrerà come il progetto definitivo sia stato pensato e sviluppato in conformità ad esse. Ogni ente ed istituzione che ha giurisdizione sul comune di Agropoli è intervenuta con prescrizioni e vincoli previste dai propri documenti pianificatori;sulla base di una analisi che tiene presente la conformità a tali piani di tipo orizzontale e verticale, è stato redatto il seguente studio di impatto ambientale ,il quale tiene conto di norme vincoli e prescrizioni delle seguenti autorità governative e dei seguenti enti locali:

- Unione Europea
- Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Parco Nazionale del Cilento,Vallo di Diano e Alburni;
- Regione Campania;
- Distretto idrogeografico dell'Appennino Meridionale (ex Autorità di Bacino Campania Sud ed interregionale del bacino idrografico del Fiume Sele);
- Provincia di Salerno;
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino
- Comune di Agropoli;

1. Descrizione del progetto

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO




corografica (vedi tavola 1 allegata)

Google Maps



inquadramento porto di Agropoli



inquadramento porto di Agropoli

INTERVENTI DI PROGETTO

I lavori previsti dall'allegato progetto esecutivo sono i seguenti:

-Ricognizione dell'area oggetto di scavo e di dragaggio con sommozzatori specializzati per totali **14.531,32** metri quadrati circa;

-Salpamento subaqueo di materiali indifferenziati quali cime, materiali grossolani, corpi morti, elementi vari anche insabbiati e compreso trasporto all'isola ecologica comunale;

Rimozione dei sedimenti lapidei

-Scavo subaqueo per rimozione del materiale lapideo per un volume pari **2.865,58 metri cubi circa**;

Rimozione roccia compatta

-Escavo subaqueo, eseguito con mezzi idonei o uso di mine da roccia a basso potenziale e per quanto concerne un volume pari a circa **5.313,28 metri cubi circa**;

Rimozione roccia tenera

-Escavo subaqueo, eseguito con mezzi meccanici e per quanto concerne un volume pari a circa **12.525,61 metri cubi circa;**

Il totale dei metri cubi relativi ai sedimenti lapidei e alla roccia compatta per un primo strato dovranno essere recapitati in discarica autorizzata per lo smaltimento.

Il totale dei metri cubi di roccia tenera e del residuo strato di roccia compatta ,dovrà essere recapitata in discarica ai fini del trattamento e recupero del materiale.

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.

L'intervento trattandosi di opere marittime non necessita di interventi di compensazione ambientale. L'impatto ambientale delle opere è minimo trattandosi di lavori di escavo dei fondali al fine di aumentare il tirante idrico eliminando la roccia così rendendo omogeneo il fondale del porto di Agropoli. Dal punto di vista ambientale l'intervento certamente genera un beneficio in termini di disinquinamento poiché tutti i sedimenti che sono caratterizzati da inquinanti vengono recapitati a discarica autorizzata.

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti,ove pertinente;

Il totale dei metri cubi relativi ai sedimenti lapidei e alla roccia compatta per un primo strato dovranno essere recapitati in discarica autorizzata per lo smaltimento.

Il totale dei metri cubi di roccia tenera e del residuo strato di roccia compatta ,dovrà essere recapitata in discarica ai fini del trattamento e recupero del materiale.

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo,territorio, acqua e biodiversita'.

ATMOSFERA

L'intervento non ha ripercussioni sull'ambiente atmosferico;

INQUADRAMENTO GEOLOGICO

L'area d'intervento è ubicata nella zona costiera del Comune di Agropoli (SA) alla base del versante settentrionale del dosso collinare denominato Collina la Selva ad una quota altimetrica di 0,00 metri s.l.m ed è individuabile nella cartografia ufficiale I.G.M. al *Foglio 502 – Sezione I –Agropoli (SA) della Carta Topografica d'Italia – Serie 25 (Figura 1)* e nell'*Elemento n. 502081 - “Agropoli Sud” della Carta Tecnica Regionale della Regione Campania (Figura 2)* in scala 1:5000. La Collina la Selva si estende a S ed ad Ovest del centro abitato che in parte è stato edificato sulle sue pendici ed è limitata a N ed W dal Mar Tirreno, mentre i versanti meridionale ed orientale degradano dolcemente verso le pianure alluvionali del Torrente Cupa e dei suoi affluenti e del Fiume Testene. Sotto l'aspetto geologico il territorio comunale può suddividersi in due Unità Geomorfologiche principali: *Unità in facies di flysch; Unità quaternarie (depositi alluvionali, detritici e di spiaggia)*. Queste unità determinano due tipi di paesaggi morfologicamente

distinti: quello collinare, da quota 325 metri ca. a quota 30-40 metri ca., caratterizzato dall'affioramento delle sequenze marnosoarenacee-pelitiche e quello vallivo da quota 30-40 metri ca. fino al livello del mare, caratterizzato dalla presenza di depositi quaternari (detrito di versante, alluvioni e depositi di spiaggia). In particolare le formazioni caratterizzanti le aree collinari sono rappresentate dalla **Formazione di S. Mauro** appartenente alla serie conosciuta in letteratura come **Flysch del Cilento** che rappresenta una potente successione torbiditica, tipica della regione cilentana, in cui distinguiamo una porzione basale essenzialmente argilloso-calcarenitica (**Formazione delle Crete Nere**), una porzione intermedia prevalentemente arenacea (**Formazione di Pollica**), ed una porzione superiore prevalentemente arenaceo-conglomeratica (**Formazione di S. Mauro**). Lo spessore complessivo è dell'ordine dei 4000-4500 metri. La ricostruzione stratigrafica della successione torbiditica arenaceo-marnosa-argillosa nota come **Flysch del Cilento**, è stata oggetto di numerose revisioni stratigrafiche ed interpretazioni paleogeografiche (Ietto ed al., 1965) nelle quali è stata considerata stratigraficamente continua, di età compresa tra il Cretacico inferiore e l'Oligocene-Aquitaniense, ed evolvendosi da facies torbiditiche distali a facies via via più prossimali. Recentemente, sulla scorta di nuovi rilevamenti delle situazioni di campagna e dati biostratigrafici, questa successione è stata suddivisa in due Unità (Bonardi ed al., 1988) e precisamente: una inferiore, denominata Nord-Calabrese, di età Cretacica-Eocenica, costituita da termini appartenenti alle Unità Liguridi (**Formazione delle Crete**




Figura 1 – Corografia dell'area oggetto di studio
Carta Topografica d'Italia IGM – Serie 25
Foglio 502 – Sezione I – Agròpoli (SA)
Scala 1 : 25000




Figura 2 – Stralcio aerofotogrammetrico
Carta tecnica numerica regionale della Regione Campania
Elemento n. 502081 - "Agropoli Sud"
Scala 1:5000

Nere e del *Saraceno*); un'altra superiore, denominata "**Gruppo del Cilento**", poggiate in discordanza angolare sulla prima e che rappresenta un ciclo sinorogeno di età Burdigaliano–Langhiano a cui sono riferibili le **Formazioni di Pollica e di San Mauro**. Procedendo dall'alto verso il basso stratigrafico, la **Formazione di S. Mauro** è caratterizzata da alternanze di banchi e strati di conglomerati e arenarie conglomeratiche con esigue intercalazioni pelitiche, affioranti nella successione del Monte della Stella, e in basso da alternanze arenaceopelitiche cui sono intervallati caratteristici livelli di marna fogliarina di spessore variabile da pochi metri ad alcune decine di metri. Inoltre nella parte alta della successione, in affioramento nella sezione del Monte della Stella, sono da menzionare la presenza di due megastrati marnosi dello spessore rispettivamente di 65 m e 35 m. In particolare, nel territorio di Agropoli, si possono individuare tre Unità litostratigrafiche appartenenti al "**Gruppo del Cilento**" ed in particolare alla **Formazione di San Mauro**. Queste Unità litostratigrafiche, possono essere distinte, procedendo dal basso verso l'alto stratigrafico in: **Membro Marnoso–Arenaceo, (M-A)** caratterizzato da marne cineree a frattura amigdaloide (fogliarina) che a luoghi presentano caratteri maggiormente calcarei; affiorano in livelli con spessori di qualche metro intercalati da livelli arenacei e pelitici. Questo membro è predominante ed affiora diffusamente ed estesamente sui rilievi collinari di Agropoli e nell'area in esame. **Membro Arenaceo – Pelitico (A-P)** caratterizzato da alternanze ritmiche di strati arenacei e pelitici. Gli strati arenacei hanno spessori compresi fra 5 e 30 cm; mentre quelli pelitici hanno spessori compresi fra 5 e 20 cm. Il rapporto fra arenaria/pelite è sempre inferiore a 4. La composizione delle arenarie è prevalentemente quarzoso-micacea. Presenta un assetto strutturale variabile da regolare a contorto, presentando localmente strutture plicative a medio e piccolo raggio di curvatura. Affiora in chiara esposizione sul margine settentrionale della dorsale collinare di S. Marco. **Membro Arenaceo–Pelitico–Grossolano (A-P-G)** caratterizzato dall'alternanza ritmica di strati arenacei gradati di spessore variabile tra i 15 ed i 60 cm e peliti con spessore variabile tra i 5 ed i 10 cm. La composizione dei litotipi arenacei è prevalentemente quarzosa – feldspatica e subordinatamente micacea. Il rapporto arenaria/pelite è sempre superiore a 4. Questo membro affiora nella zona Sud Occidentale di Agropoli in corrispondenza delle zone più elevate (Monte Tresino). La formazione affiora diffusamente in corrispondenza di numerosi tagli naturali ed artificiali, ed è costituita dall'alternanza di arenarie quarzoso-micacee e marne fissili "fogliarina" in banchi e strati di spessore variabile dai 5 ai 30 cm e siltiti marnose di spessore variabile dai 5 ai 20 cm con intercalati livelli di siltiti e siltiti marnose. Si presenta discretamente fratturata soprattutto nella sua porzione corticale a seguito delle dislocazioni tettoniche subite durante l'orogenesi appenninica. Le arenarie, di colore prevalentemente bruno-rossastro ed avana, presentano una grana medio-fine ed una buona uniformità. Le marne e le siltiti, di colore grigio ed avana, presentano una discreta scistosità parallela alla giacitura degli strati che unitamente alla presenza di fitti piani di frattura e di debolezza ortogonali ai giunti di strato, conferisce al deposito, principalmente nella sua porzione corticale, una diffusa scagliosità. La formazione è ricoperta da una coltre di alterazione che, dal punto di vista granulometrico, rappresenta un deposito costituito essenzialmente da ciottoli e blocchi di arenarie di colore bruno rossastro ed avana ed abbondanti scaglie di natura siltosa e siltoso-marnosa immersi in una matrice di natura limo-argillosa debolmente sabbiosa. In essa si riconosce uno strato superficiale di terreno agrario anch'esso di spessore variabile, che si differenzia dalla restante porzione di alteriti per la presenza di abbondante materia organica e per l'incremento sostanziale della frazione limo-sabbiosa. Anche qui sono presenti numerosi ciottoli e blocchi di natura arenacea e scaglie di natura siltosa e siltoso-marnosa. Il **complesso alluvionale** si estende alla base dei versanti dei rilievi collinari ed è connesso alle diverse fasi erosive e deposizionali dei corsi d'acqua che hanno agito su un basamento costituito dalla Formazione Calcarea-Marnoso-Arenacea. Questa formazione di facies continentale, di età Plio-Pleistocenica è costituita da alternanze lenticolari limi, sabbie, limi sabbiosi ed argille terrose e torbose. Subordinatamente si rinvengono livelli ghiaiosi. La giacitura di questi strati è di norma sub orizzontale con strati di forma lenticolare ed aventi disposizione incrociata. La stratigrafia è estremamente variabile, per le particolari modalità di deposizione che si stabiliscono in un bacino alluvionale.

Il raccordo morfologico tra le aree rilevate e i terreni alluvionali è costituito per lo più da detrito di falda, sciolto o debolmente cementato, frammisto a materiale granulometricamente fine quali limi, limi argillosi e sabbie. Questi depositi bordano con continuità i fianchi dei versanti, con spessori variabili da alcune decine di centimetri nelle zone alte fino ad una decina di metri nei fondovalle. Il raccordo con le aree depresse in cui affiorano i terreni sabbiosi di spiaggia antica e recente che si rinvengono da quota 6-7 metri s.l.m. fino alla linea di costa del lungomare S. Marco, è spesso è marcato dalla presenza di **depositi di natura detritico-eluviale** derivanti dal disfacimento delle rocce arenacee e marnose. Tali depositi sono costituiti da pezzame litoide poligenico ed eterodimensionale sciolto o debolmente cementato in cui prevalgono, ovviamente, elementi arenacei e marnosi immersi in abbondante matrice limo-argillosa. La loro presenza alla base dei versanti collinari è spesso manifestata dalla presenza di una superficie a debole pendenza che funge

da raccordo tra le aree più rilevate e le aree più depresse. L'origine di tali depositi è dovuta all'azione morfoevolutiva operata sui versanti dalle acque dilavanti e dei torrenti che hanno agito su di un basamento costituito dalla formazione di S. Mauro che su di essi affiorano. Procedendo verso il litorale si rinvencono depositi di origine litorale e sub-litorale. Questi ultimi sono costituiti prevalentemente da sabbie di colore rossastro sciolte o cementate e subordinatamente siltiti e puddinghe a matrice sabbiosa.

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

I termini flysciodi possono essere considerati omogenei dal punto di vista idrogeologico, tanto da essere raggruppati in uno stesso complesso idrogeologico denominato arenaceo-marnoso-argilloso (GUIDA et alii, 1980). Il grado e il tipo di permeabilità variano da strato a strato, tuttavia la presenza ritmica degli interstrati pelitici e la loro grande continuità laterale conferiscono all'insieme uno scarso grado di permeabilità, per porosità e subordinatamente per fratturazione. Infatti si passa da arenarie a grana fine scarsamente acquifere aventi una modesta permeabilità per porosità e per fratturazione, a termini marnosi ed argillosi praticamente impermeabili. Pertanto, nel complesso arenaceo-marnoso-argilloso la circolazione idrica sotterranea è esigua a causa di una permeabilità globale notevolmente bassa (C.I.P. 20%) e si instaura nella fascia di alterazione superficiale. In definitiva, questo complesso sia per l'estensione di affioramento e sia per i caratteri di permeabilità, assume il ruolo di impermeabile di base. I termini marnosi costituiscono il complesso idrogeologico marnoso-calcareo caratterizzato da un grado di permeabilità superiore a quello del complesso precedente e da un tipo di permeabilità per fratturazione e subordinatamente per porosità. Il grado di approfondimento della circolazione idrica sotterranea è legato allo sviluppo delle fratture ed allo stato di intasamento delle stesse, ma nel complesso sembra essere piuttosto superficiale. Questo complesso costituisce, sebbene in termini relativi, il migliore acquifero dell'area al quale afferiscono le principali sorgenti. Nel caso specifico le emergenze sorgentizie sono legate al contatto laterale con il complesso idrogeologico precedente o a variazioni laterali della permeabilità legate alla disomogenea distribuzione delle fratture nell'ambito dell'ammasso roccioso. Le aree di fondovalle e di litorale presentano caratteristiche che le rendono idonee ad essere sede di circolazione idrica sotterranea; si riscontrano per lo più falde idriche a varie quote ciò in relazione alle caratteristiche granulometriche dei sedimenti.

Per quanto attiene alle principali caratteristiche dei complessi idrogeologici, le formazioni geologiche cartografate sono state, come detto in precedenza, raggruppate in base alle loro caratteristiche idrogeologiche. In particolare, si sono distinti i seguenti complessi idrogeologici: **ALLUVIONI ATTUALI ED ANTICHE DI FONDOVALLE** Sono depositi costituiti da strati lenticolari di sedimenti sciolti a granulometria medio-grossa (ciottoli, ghiaia e sabbia) e fine (sabbie limose e limi). Sono caratterizzati da permeabilità per porosità variabile in funzione della granulometria. I ciottoli e le ghiaie evidenziano un elevato grado di permeabilità per porosità.

DEPOSITI DI SPIAGGIA ANTICA E RECENTES Sono costituiti da sabbie di origine eolica e da sabbie alluvionali. Terreni ad elevata permeabilità per porosità. Hanno spessore dell'ordine di alcune decine di metri. La falda si attesta da pochi decimetri nei depositi recenti a 2,00-3,00 metri in quelli antichi. **DEPOSITI DETRITICI ELUVIALI E COLLUVIALI** Sono depositi di natura eluviale e colluviale costituiti da detrito arenaceo-marnoso in abbondante matrice limo-argillosa. La permeabilità primaria è scarsa per porosità. La falda è di tipo discontinuo e variabile come piezometrica in relazione alle caratteristiche morfologiche ed allo spessore dei detriti argillosi. Si riscontra, nei pozzi antichi poco profondi, la presenza di acqua a profondità variabile da 6,00 a 12,00 metri dal p. c.. Trattasi, comunque, di modesti accumuli di acqua.

COMPLESSO MARNOSO-ARENACEO-PELITICO È costituito da alternanze di marne, arenarie e quarzoareniti con intercalate siltiti e calcari marnosi. Le caratteristiche di permeabilità di questo complesso sono legate alla composizione granulometrica; dove prevalgono i termini litoidi si può avere una certa percolazione soprattutto lungo i giunti di stratificazione e le fratture; dove invece prevale la componente argilloso-marnosa si ha infiltrazione modesta o quasi nulla.

Il grado di permeabilità complessivo della formazione rimane comunque molto basso o nullo ed è da considerarsi praticamente impermeabile. I terreni di copertura, costituiti da detrito in limo argilloso debolmente sabbioso, hanno un discreto grado di permeabilità. I termini arenaceo-pelitici che caratterizzano gran parte del territorio oggetto di studio possono essere considerati omogenei dal punto di vista idrogeologico, tanto da essere raggruppati in uno stesso complesso idrogeologico denominato arenaceo-marnoso-argilloso. Il grado e il tipo di permeabilità variano da strato a strato; tuttavia la presenza ritmica degli interstrati pelitici e la loro grande continuità laterale conferiscono all'insieme uno scarso grado di permeabilità per porosità e subordinatamente per fratturazione.

GEOMORFOLOGIA GENERALE E DI DETTAGLIO Come detto, il settore del porto turistico oggetto d'intervento è ubicato alla base del versante settentrionale del dosso collinare denominato Collina la Selva. La Collina la Selva si estende a S ed ad Ovest del centro abitato che in parte è stato edificato sulle sue pendici ed è limitata a N ed W dal Mar Tirreno, mentre i versanti meridionale ed orientale degradano dolcemente verso le pianure alluvionali del Torrente Cupa e dei suoi affluenti e del Fiume Testene. Il disegno costiero dell'area riflette i principali lineamenti strutturali acquisiti durante il Pleistocene, legati alle vicissitudini neotettoniche del margine peritirrenico della catena Appenninica. Il progressivo approfondimento dei corsi d'acqua hanno inciso l'area di mezza costa e pedemontana modellando la sommità delle creste in maniera sottile ed allungata. Come è noto, la configurazione morfologica di un territorio ricalca di norma l'assetto strutturale dei principali corpi geologici affioranti ed è il risultato dei differenti sistemi morfoevolutivi instauratisi nella regione. A questo proposito occorre ricordare come nel Cilento ebbero molta influenza le fasi traslative mio pleistoceniche e la tettonica disgiuntiva plio-pleistocenica. Esse hanno delineato un quadro morfotettonico composto da alti strutturali e da depressioni tettoniche in cui si sono conservate le formazioni terrigene delle unità Silentine. Le condizioni morfologiche dei versanti costituiti dalle formazioni del flysch del Cilento offrono una notevole varietà di configurazioni esaltate da processi di morfogenesi selettiva che trovano facile sviluppo nell'assortimento dei tipi litologici. L'assetto morfologico attuale della zona è strettamente connesso alle caratteristiche geologiche strutturali delle formazioni presenti e all'evoluzione tettonico-sedimentaria cui tali formazioni sono state sottoposte nel corso del Quaternario. Questi terreni di ambiente marino, lagunare e continentale costituiscono degli alti strutturali rappresentati dai rilievi collinari della potente serie terrigena del flysch del Cilento che si intervallano ai bassi morfologici verso il mare. Tutta l'area, laddove affiorano i termini flyscioidi, è caratterizzata da morfologie acclivi, risultanti dal modellamento dei terreni da parte degli agenti atmosferici. Sulle superfici così ottenute si è avuta la deposizione dei materiali sciolti, costituenti la coltre di copertura recente, che possono essere ricondotti a genesi colluviale.

FLORA E FAUNA

L'intervento non ha nessun impatto su flora e fauna trattandosi di lavori sostanzialmente di escavo dei fondali del porto di Agropoli al fine di omogeneizzare il fondale stesso.

2.VERIFICA,ANCHE IN RELAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DEI NECESSARI PARERI AMMINISTRATIVI,DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON LE PRESCRIZIONI DI EVENTUALI PIANI PAESAGGISTICI, TERRITORIALI ED URBANISTICI SIA A CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE.

UNIONE EUROPEA

Il comune di Agropoli ha aree e zone di straordinario pregio naturalistico ed ambientale, tali zone di seguito riportate nello specifico, sono inserite nella cosiddetta "Rete Natura 2000". Rete Natura 2000 è un sistema di aree protette ed è disciplinata da due direttive europee denominate "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE-art.3) e "Uccelli" (Direttiva 79/403/CEE). In particolare la direttiva denominata "Habitat" (Direttiva 92/42/CEE-art.3) ha gli scopi definiti nell'articolo 2 che si riporta nella presente relazione:

"1.Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.”

Nello specifico l'articolo 3 stabilisce che :

“Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella

loro area di ripartizione naturale. La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.”

Relativamente alla direttiva denominata "Uccelli" (Direttiva 79/403/CEE) si riporta l'articolo 1 :La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato.

Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento

Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat

La presente direttiva non si applica alla Groenlandia

In base alle sopraccitate direttive il comune di Agropoli ha zone inserite tra le cosiddette ZPS, "Zone di Protezione Speciale" che hanno lo scopo di salvaguardare particolari specie di uccelli ed ha siti inseriti tra i SIC cioè Siti di Interesse Comunitario che hanno lo scopo di tutelare habitat naturali e particolari specie di flora e fauna.

Il comune di Agropoli è caratterizzato dalle seguenti zone SIC:

-IT8050032 Monte Tresino e dintorni (vedi cartografia allegata)

Il comune di Agropoli è caratterizzato dalle seguenti zone ZPS:

-IT8050048 Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse (vedi cartografia allegata)




Regione: Campania

Codice sito: IT8050032

Superficie (ha): 1339

Denominazione: Monte Tresino e dintorni



Data di stampa: 06/12/2010


Scala 1:25'000



Legenda

-  sito IT8050032
-  altri siti

Base cartografica: IGM 1:25'000



Data di stampa: 29/11/2010

Scala 1:50'000



Legenda

 sito IT8050048

 altri siti

Base cartografica: IGM 1:100'000

Premesso quanto sopra: Gli interventi di progetto non rientrano nelle aree sottoposte e vincoli zona SIC e ZPS

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
ESTRATTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
NORME IN MATERIA AMBIENTALE

Titolo II - I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi

Capo I - Distretti idrografici

64. Distretti idrografici

1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali, con superficie di circa 39.385 Km², comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 3) Lemene, Fissare Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 4) bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;

b) distretto idrografico Padano, con superficie di circa 74.115 Km², comprendente il bacino del Po, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;

c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, con superficie di circa 39.000 Km², comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 2) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 3) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 5) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 6) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 7) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 8) fiumi Uniti, Montone, Ronco, Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 9) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 10) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 11) bacini minori afferenti alla costa Romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;

d) distretto idrografico pilota del Serchio, con superficie di circa 1.600 Km², comprendente il bacino idrografico del Serchio;

e) distretto idrografico dell'Appennino centrale, con superficie di circa 35.800 Km², comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;

f) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, con superficie di circa 68.200 Km², comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 3) Scic, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- 14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;

g) distretto idrografico della Sardegna, con superficie di circa 24.000 Km², comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;

h) distretto idrografico della Sicilia, con superficie di circa 26.000 Km², comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989.

Capo II - Gli strumenti

65. Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale

1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle.

3. Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, realizza le finalità indicate all'articolo 56 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:

a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi

al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:

- 1) dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto;
- 2) dei pericoli di siccità;
- 3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
- 4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito dell'approvazione dei relativi atti di programmazione;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico;

i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;

l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto;

t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.

5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.

6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

7. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Premesso quanto sopra gli interventi di progetto rispettano le norme del contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 norme in materia ambientale.

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO,VALLO DI DIANO E ALBURNI

IL PIANO DEL PARCO

Il parco Nazionale del Cilento,Vallo di Diano e Alburni attraverso il proprio principale strumento di pianificazione interviene a regolamentare e tutelare beni archeologici,culturali ed ambientali. Si riporta di seguito finalità ed obiettivi del Piano del Parco:

Il Piano del Parco (di seguito denominato PP) è strumento d'attuazione delle finalità del Parco, definite dalla Legge 6/12/1991, n. 394, art. 1, e precisate dal D.P.R. 5/6/1995 come segue:

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- a) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

• Il comune di Castellabate è caratterizzato da siti da tutelare per il pregio ambientale e naturalistico e soprattutto per la presenza di beni archeologici e culturali di straordinaria importanza.

Il parco prevede un progetto di zonizzazione “elaborato sulla base delle indagini valutative che hanno individuato i beni, le aree ed i sistemi che costituiscono i valori naturali irrinunciabili a cui il piano dovrà fare riferimento. In particolare sono state identificate le aree di qualità naturalistica in tre livelli sulla base del valore biogeografico, della biodiversità congruente, della maturità (stabilità) della biocenosi, della sensibilità degli equilibri idrogeologici, oltre alle emergenze biologiche o geologiche anche puntiformi. A partire da tali identificazioni sono stati riconosciuti 7 poli principali di elevato interesse naturalistico all'interno dei quali sono state articolate le principali zone di riserva tra loro connesse da buffer-zone: 1 le aree costiere; 2, da Pta Licola-Pta Tresino a Pta Caleo, 3, tra Ascea e Pisciotta, 4, l'area del Bulgheria; 5, l'Area del Monte Vesole-Soprano; 6, l'area del Monte Cervati e 7, l'area montana di Caselle in Pittari.”

Il comune di Agropoli è caratterizzato non solo da siti da tutelare per il pregio ambientale e naturalistico, infatti vi sono beni archeologici e culturali di straordinaria importanza.

Il Piano del Parco infatti ha posto sotto la propria tutela il seguente centro storico :

-il centro storico Acropoli del comune di Agropoli;

Il Parco ha altresì posto sotto tutela i seguenti siti archeologici:

- area pestana 2 -Agropoli;
- area pestana 3-Agropoli;
- area pestana 4 -Agropoli;
- area pestana 6-Agropoli;
- Sauco-Agropoli;
- Torre S.Marco-Agropoli

Il comune di Agropoli ha sotto tutela del Parco anche beni storici emergenti quali:

- Castello di Agropoli;
- M. del Carmine- edifici per il culto extraurbani

- S.Francesco convento
- Torre San Francesco-fortificazioni;
- Torre san Marco-fortificazioni;

Il parco prevede un progetto di zonizzazione “elaborato sulla base delle indagini valutative che hanno individuato i beni, le aree ed i sistemi che costituiscono i valori naturali irrinunciabili a cui il piano dovrà fare riferimento. In particolare sono state identificate le aree di qualità naturalistica in tre livelli sulla base del valore biogeografico, della biodiversità congruente, della maturità (stabilità) della biocenosi, della sensibilità degli equilibri idrogeologici, oltre alle emergenze biologiche o geologiche anche puntiformi. A partire da tali identificazioni sono stati riconosciuti 7 poli principali di elevato interesse naturalistico all'interno dei quali sono state articolate le principali zone di riserva tra loro connesse da buffer-zone:

1, gli Alburni, le aree costiere;2, da Pta Licola-PtaTresino a Pta Caleo, 3, tra Ascea e Pisciotta, 4, l'area del Bulgheria; 5,l'Area del Monte Vesole-Soprano; 6,l'area del Monte Cervati e 7, l'area montana di Caselle in Pittari.”

Premesso quanto sopra gli interventi di progetto rispettano le norme,le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel Piano del Parco

REGIONE CAMPANIA

PIANO TERRITORIALE REGIONALE

La regione Campania si è dotata di un proprio strumento urbanistico pianificatorio;si richiama infatti la delibera specifica: “ REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1956 – Area Generale di Coordinamento n. 16 – Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientale e Culturali - L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16 - Art 15: Piano Territoriale Regionale - Adozione (Con allegati)”. **“Natura e compiti del Piano Territoriale Regionale**

La Regione ha inteso dare al Piano Territoriale Regionale (PTR) un carattere fortemente processuale e strategico, promuovendo ed accompagnando azioni e progetti locali integrati.

Il carattere strategico del PTR va inteso:

- come ricerca di generazione di immagini di cambiamento, piuttosto che come definizioni regolative del territorio;
- di campi progettuali piuttosto che come insieme di obiettivi;
- di indirizzi per l'individuazione di opportunità utili alla strutturazione di reti tra attori istituzionali e non, piuttosto che come tavoli strutturati di rappresentanza di interessi. Il Piano Territoriale

Regionale della Campania si propone quindi come un piano d'inquadramento, d'indirizzo e di promozione di azioni integrate

Al fine di ridurre le condizioni d'incertezza, in termini di conoscenza e interpretazione del territorio per le azioni dei diversi operatori istituzionali e non, il presente documento ha elaborato cinque Quadri Territoriali di Riferimento utili ad attivare una pianificazione d'area vasta concertata con le Province. L'articolazione del (PTR) è altresì coerente con quanto previsto agli articoli 13, 14 e 15 del titolo II, capo I, della Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul Governo del Territorio" (pubblicata sul B.U.R.C. supplemento al n. 65 del 28 dicembre 2004)."

I cinque Quadri Territoriali di Riferimento sono i seguenti:

- **Il Quadro delle reti**, la rete ecologica, la rete dell'interconnessione (mobilità e logistica) e la rete del rischio ambientale, che attraversano il territorio regionale.

Dalla articolazione e sovrapposizione spaziale di queste reti s'individuano per i Quadri Territoriali di Riferimento successivi i punti critici sui quali è opportuno concentrare l'attenzione e mirare gli interventi.

Tale parte del PTR **risponde a quanto indicato al punto 3 lettera a) dell'articolo 13** della L.R n. 16/04, dove si afferma che il PTR deve definire "il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, [...] e connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale".

- **Il Quadro degli ambienti insediativi**, individuati in numero di nove in rapporto alle caratteristiche morfologico-ambientali e alla trama insediativa.

Gli ambienti insediativi individuati contengono i "tratti di lunga durata", gli elementi ai quali si connettono i grandi investimenti. Sono ambiti subregionali per i quali vengono costruite delle "visioni" cui soprattutto i piani territoriali di coordinamento provinciali, che agiscono all'interno di "ritagli" territoriali definiti secondo logiche di tipo "amministrativo", ritrovano utili elementi di connessione.

Tale parte del PTR **risponde a quanto indicato al punto 3 lettera b), c) ed e) dell'articolo 13** della L.R n. 16/04, dove si afferma che il PTR dovrà definire:

- gli indirizzi per lo sviluppo del territorio e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;

- gli elementi costitutivi dell'armatura urbana territoriale alla scala regionale;

- gli indirizzi per la distribuzione degli insediamenti produttivi e commerciali.

- **Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS).**

I Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) sono individuati sulla base della geografia dei processi di auto-riconoscimento delle identità locali e di auto-organizzazione nello sviluppo, confrontando il

“mosaico” dei patti territoriali, dei contratti d’area, dei distretti industriali, dei parchi naturali, delle comunità montane, e privilegiando tale geografia in questa ricognizione rispetto ad una geografia costruita sulla base di indicatori delle dinamiche di sviluppo.

Tali sistemi sono classificati in funzione di dominanti territoriali (naturalistica, ruraleculturale, rurale-industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico-culturale). Con tali definizioni si registra solo alcune dominanti, senza che queste si traducono automaticamente in indirizzi preferenziali d’intervento.

Questo procedimento è stato approfondito attraverso una verifica di coerenza con il POR 2000/2006, con l’insieme dei PIT, dei Prusst, dei Gal e delle indicazioni dei preliminari di PTCP.

Si sono individuati 45 sistemi con una definizione che sottolinea la componente di sviluppo strategico (Sistemi Territoriali di Sviluppo). Ciascuno di questi STS si colloca all’interno di una matrice di indirizzi strategici specificata all’interno della tipologia delle sei classi suddette. Attraverso adeguati protocolli con le Province e con i soggetti istituzionali e gli attori locali potranno definirsi gli impegni, le risorse e i tempi per la realizzazione dei relativi progetti locali.

Tale parte del PTR **risponde a quanto indicato al punto 2 lettera a) e c), dell’articolo 13** della L.R n. 16/04, dove si afferma che il PTR dovrà individuare:

- gli obiettivi d’assetto e le linee di organizzazione territoriale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;

- indirizzi e criteri di elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale e per la cooperazione istituzionale.

- **Il Quadro dei campi territoriali complessi (CTC).**

- Nel territorio regionale vengono individuati alcuni “campi territoriali” nei quali la sovrapposizione-intersezione dei precedenti Quadri Territoriali di Riferimento mette in evidenza degli spazi di particolare criticità, dei veri “punti caldi” (riferibili soprattutto a infrastrutture di interconnessione di particolare rilevanza, oppure ad aree di intensa concentrazione di fattori di rischio) dove si ritiene la Regione debba promuovere un’azione prioritaria di interventi particolarmente integrati.

Tale parte del PTR **risponde a quanto indicato al punto 3 lettera f) dell’articolo 13** della L.R n. 16/04, dove si afferma che il PTR dovrà rispettivamente definire gli indirizzi e i criteri strategici per le aree interessate da intensa trasformazione ed elevato livello di rischio.

- **Il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per lo svolgimento di “buone pratiche”.**

I processi di “Unione di Comuni” in Italia, che nel 2000 ammontavano appena ad otto, sono diventati 202 nel 2003. In Campania nel 2003 si registrano solo 5 unioni che coinvolgono 27 Comuni. Il PTR ravvisa l’opportunità di concorrere all’accelerazione di tale processo.

In Campania la questione riguarda soprattutto i tre settori territoriali del quadrante settentrionale della provincia di Benevento, il quadrante orientale della provincia di Avellino e il Vallo di Diano nella provincia di Salerno. In essi gruppi di comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, caratterizzati da contiguità e reciproca accessibilità, gruppi di Comuni anche con popolazione superiore a 5000 abitanti ed anche appartenenti a diversi STS, possono essere incentivati alla collaborazione per quanto attiene al miglioramento delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità.

Tale parte del PTR **risponde a quanto indicato al punto 3 lettera d dell'articolo 13** della L.R n. 16/04., dove si afferma che il PTR definisce i criteri d'individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti territoriali o dei settori di pianificazione entro i quali i Comuni di minori dimensioni possono espletare l'attività di pianificazione urbanistica in forma associata.

“2.2. I principi fondamentali”

La promozione della qualità del paesaggio in ogni parte del territorio regionale rappresenta un obiettivo prioritario della Regione Campania. Al fine di realizzare questo obiettivo, le decisioni pubbliche suscettibili di avere degli effetti diretti o indiretti sulla dimensione paesaggistica del territorio regionale, sono prese dagli enti territoriali della Campania nel rispetto dei seguenti principi:

- a) *sostenibilità*, come carattere degli interventi di trasformazione del territorio ai fini della conservazione, della riproducibilità e del recupero delle risorse naturali e culturali, fondamento dello sviluppo e della qualità di vita delle popolazioni presenti e future;
- b) *qualificazione dell'ambiente di vita*, come obiettivo permanente delle pubbliche autorità per il miglioramento delle condizioni materiali e immateriali nelle quali vivono ed operano le popolazioni, anche sotto il profilo della percezione degli elementi naturali ed artificiali che costituiscono il loro contesto di vita quotidiano;
- c) *minor consumo del territorio e recupero del patrimonio esistente*, come obiettivo che le pubbliche autorità devono perseguire nell'adottare le decisioni che riguardano il territorio ed i valori naturali, culturali e paesaggistici che questo comprende, segnatamente nel momento in cui esaminano la fattibilità, autorizzano o eseguono progetti che comportano la sua trasformazione;
- d) *sviluppo endogeno*, come obiettivo da realizzare con riferimento agli obiettivi economici posti tramite la pianificazione territoriale al fine di valorizzare le risorse locali e la capacità di autogestione degli enti pubblici istituzionalmente competenti rispetto a tali risorse;
- e) *sussidiarietà*, come criterio nella ripartizione delle competenze e delle funzioni pubbliche relative alla gestione del territorio affinché, di preferenza, le decisioni siano prese dagli enti più vicini alle popolazioni. L'assegnazione di competenze ad altre autorità deve essere giustificata dalla necessità di preservare interessi

pubblici facenti capo a comunità più grandi e tener conto dell'ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia;

f) *collaborazione inter-istituzionale e copianificazione*, quali criteri e metodi che facilitano una stabile e leale cooperazione tra i diversi livelli amministrativi, in senso verticale e orizzontale, facenti capo a comunità di diversa grandezza (locali, regionale, nazionale, internazionale) ed utilizzando i processi relativi all'Agenda 21 locale;

g) *coerenza dell'azione pubblica* quale modo per armonizzare i diversi interessi pubblici e privati relativi all'uso del territorio affinché, ogni volta che ciò è possibile, l'interesse delle comunità più piccole possa contribuire positivamente all'interesse delle comunità più grandi e viceversa;

h) *sensibilizzazione, formazione e educazione*, quali processi culturali da attivare e sostenere a livello pubblico e privato al fine di creare o rafforzare la consapevolezza dell'importanza di preservare la qualità del paesaggio quale risorsa essenziale della qualità della vita;

i) *partecipazione e consultazione*, come occasione di conoscenza delle risorse comuni del territorio da parte delle popolazioni anche mediante programmi di progettazione partecipata e comunicativa e di modalità decisionali fondate su meccanismi democratici.

“L'impegno della Regione per la realizzazione del Convenzione europea per il paesaggio”

“2.1. Gli obiettivi

In Campania, il paesaggio rappresenta una componente essenziale dell'ambiente di vita delle popolazioni, fondamento della loro identità, espressione della diversità del loro patrimonio culturale e naturale ed occasione di benessere individuale e sociale. La sua qualità può favorire attività economiche ad alto valore aggiunto nel settore agricolo, alimentare, artigianale, industriale e dei servizi, permettendo un sviluppo economico fondato su un uso sostenibile del territorio, rispettoso delle sue risorse naturali e culturali. In ogni parte del territorio regionale, il paesaggio costituisce un elemento importante per la qualità di vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nelle aree degradate come in quelli di grande qualità, nei luoghi considerati di eccezionale pregio, come in quelli della vita quotidiana.

Nonostante l'importanza riconosciuta delle funzioni del paesaggio, in Campania esso è vittima di un degrado crescente e diffuso, provocato da un uso del territorio che il più delle volte non ha tenuto conto dei valori che il paesaggio è suscettibile di esprimere in termini economici, sociali, culturali ed ambientali.

Le Linee guida si pongono quindi l'obiettivo di orientare l'azione delle pubbliche autorità le cui decisioni hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla dimensione paesaggistica del territorio regionale, con specifico riferimento alla pianificazione provinciale, comunale e di settore. A questo fine, quale parte integrante del Piano territoriale regionale e riferimento essenziale per la realizzazione della *Carta dei paesaggi della Campania*, le Linee guida indicano innanzitutto i *principi fondamentali* ed i *criteri* che devono essere osservati da province e comuni ai fini:

- dell'adozione di misure specifiche volte alla salvaguardia, alla gestione e/o all'assetto del paesaggio con riferimento all'intero territorio regionale;
- dell'integrazione della considerazione per la qualità del paesaggio in tutte le decisioni pubbliche che riguardano il territorio;
- della partecipazione democratica delle popolazioni alla definizione ed alla realizzazione delle misure e decisioni pubbliche sopracitate.

Alla luce di tali principi e criteri, le Linee guida indicano il *percorso metodologico* che si impone; definiscono i quadri di inquadramento strutturale delle risorse fisiche ecologico-naturalistiche, agroforestali, storico-culturali e archeologiche; definiscono delle *strategie per il paesaggio in Campania*, esprimendo infine *indirizzi di merito per la pianificazione provinciale e comunale*.

DISTRETTO IDROGROGRAFICO DELL'APPENINO MERIDIONALE (EX AUTORITÀ DI BACINO CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE)

Estratto del TESTO UNICO COORDINATO DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PSAI RELATIVI AI BACINI IDROGRAFICI REGIONALI IN DESTRA SELE ED IN SINISTRA SELE ED INTERREGIONALE DEL FIUME SELE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Definizione e contenuti dei PSAI

1. I Piani per l'Assetto Idrogeologico relativamente ai bacini idrografici regionali in Destra, in Sinistra Sele e al Bacino Interregionale del Sele costituiscono Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi della vigente normativa in materia di difesa del suolo e hanno valore di Piano territoriale di Settore. I Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (di seguito denominati PSAI) rappresentano lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici regionali in Destra Sele, Sinistra Sele ed Interregionale del fiume Sele.

2. Ai sensi della vigente normativa in materia di difesa del suolo, i PSAI:

- a. recependo quanto previsto dal D.M. LL.PP. 14.2.1997 e dal D.P.C.M. 29.9.1998, in linea con il Divo.n. 49/2010, individuano le aree a pericolosità e rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne determinano la perimetrazione e ne definiscono le relative norme di attuazione;
- b. individuano le aree oggetto di azioni per prevenire la formazione e l'estensione di condizioni di rischio;
- c. individuano le tipologie per la programmazione e la progettazione degli interventi, strutturali e non strutturali, di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio.

3. I PSAI dei Bacini Idrografici Regionali in Destra Sele e in Sinistra Sele e del Bacino Interregionale Sele, sono composti dalle presenti norme di attuazione, dalle monografie e dagli elaborati grafici elencati nell'allegato "A".

ARTICOLO 2 - Finalità dei PSAI

1. In tutte le aree perimetrare con situazioni di rischio e pericolosità, i PSAI dei Bacini Idrografici Regionali


in Destra Sele e in Sinistra Sele e del Bacino Interregionale Sele perseguono l'obiettivo di:

- a. salvaguardare, al massimo grado possibile, l'incolumità delle persone, l'integrità strutturale e funzionale delle infrastrutture e delle opere pubbliche o d'interesse pubblico, l'integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali;
- b. prevedere e disciplinare le limitazioni d'uso del suolo, le attività e gli interventi antropici consentiti nelle aree caratterizzate da livelli diversificati di pericolosità e rischio;
- c. stabilire norme per il corretto uso del territorio e per l'esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico dei tre bacini;
- d. porre le basi per l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, con le prescrizioni d'uso del suolo in relazione ai diversi livelli di pericolosità e rischio;
- e. conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la programmazione di interventi non strutturali e strutturali e la definizione dei piani di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti;
- f. programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, anche attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modi di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- g. prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modi di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- h. indicare le necessarie attività di prevenzione, allerta e monitoraggio dello stato dei dissesti.

ARTICOLO 4 - Ambito territoriale di applicazione

1. I tre PSAI e le relative Norme di Attuazione si applicano al territorio dell'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele per i bacini idrografici delle ex Autorità di Bacino Regionali in Destra e in Sinistra Sele e al Bacino idrografico Interregionale del fiume Sele.

Pericolosità da frana




GLI INTERVENTI DI PROGETTO NON RICADONO IN AREE CARATTERIZZATE DA PERICOLOSITA' DA FRANA

Rischio da frana



GLI INTERVENTI DI PROGETTO NON RICADONO IN AREE DI RISCHIO FRANA


Rischio idraulico



GLI INTERVENTI DI PROGETTO NON RICADONO IN AREE CON RISCHIO IDRAULICO.


Aree di attenzione

Carta del rischio



GLI INTERVENTI NON RICADONO IN ZONE CARATTERIZZATI DA RISCHIO

Carta della vulnerabilita'



PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale è lo strumento urbanistico di pianificazione di area vasta per quanto riguarda il territorio della provincia di Salerno. Tale piano è stato redatto caratterizzandosi per una forte componente di tutela ambientale. Sulla base di questo è opportuno segnalare come il piano sia stato redatto non solo tenendo presente lo sviluppo economico-sociale ma anche e soprattutto puntando ad una tutela molto rigorosa per quanto attiene l'ambiente.

Particolare attenzione va posta alla Valutazione Ambientale Strategica, redatta a partire dalla direttiva 2001/42/CE.

Il ciclo di vita del piano è stato suddiviso secondo quattro fasi:

- Orientamento consultazione e prima consultazione del territorio;
- Elaborazione ed adozione della proposta di piano
- Consultazione, adozione definitiva, approvazione e verifica di compatibilità del piano;
- Attuazione, gestione e monitoraggio, con eventuale ri-orientamento del piano stesso.

Il modello proposto è basato su tre elementi principali:

- Il lavoro tende all'obiettivo dello sviluppo sostenibile;
- La circolarità del processo di pianificazione caratterizzata da un continuo monitoraggio e dalla possibilità di rivedere il piano;
- Il processo deve essere basato sulla conoscenza e sulla partecipazione.

SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

In merito ai vincoli paesaggistici ed archeologici si fa riferimento alla legge *“Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137”* ed alla cartografia con i vincoli relativi redatta dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.

Estratto de *“Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137”*

Articolo 134

Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 (1);
- b) le aree di cui all'articolo 142 (1);
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 (2).

Articolo 135 (1)

Pianificazione paesaggistica

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: «piani paesaggistici». L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
 - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
 - b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
 - c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
 - d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Individuazione dei beni paesaggistici

Articolo 136

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
 - a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali (1);
 - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (2);
 - d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (1).

Articolo 157

Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa

previgente

Conservano efficacia a tutti gli effetti (1):

a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 (2);

b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (2);

d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (3);


dbis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (4);


e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (2);

f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (3).

fbis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (5).

2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.





Data di stampa: 06/12/2010

Scala 1:25'000




Legenda

 sito IT8050032

 altri siti

Base cartografica: IGM 1:25'000



Data di stampa: 29/11/2010

0 0.5 1 km

Scala 1:50'000



Legenda

 sito IT8050048

 altri siti

Base cartografica: IGM 1:100'000

Premesso quanto sopra: Gli interventi di progetto non rientrano nelle aree sottoposte e vincoli zona SIC e ZPS

3.INTERVENTI DI PROGETTO

I lavori previsti dall'allegato progetto esecutivo sono i seguenti:

-Ricognizione dell'area oggetto di scavo e di dragaggio con sommozzatori specializzati per totali **14.531,32** metri quadrati circa;

-Salpamento subaqueo di materiali indifferenziati quali cime, materiali grossolani, corpi morti, elementi vari anche insabbiati e compreso trasporto all'isola ecologica comunale;

Rimozione dei sedimenti lapidei

-Scavo subaqueo per rimozione del materiale lapideo per un volume pari **2.865,58 metri cubi circa**;

Rimozione roccia compatta

-Escavo subaqueo, eseguito con mezzi idonei o uso di mine da roccia a basso potenziale e per quanto concerne un volume pari a circa **5.313,28 metri cubi circa**;

Rimozione roccia tenera

-Escavo subaqueo, eseguito con mezzi meccanici e per quanto concerne un volume pari a circa **12.525,61 metri cubi circa**;

Il totale dei metri cubi relativi ai sedimenti lapidei e alla roccia compatta per un primo strato dovranno essere recapitati in discarica autorizzata per lo smaltimento.

Il totale dei metri cubi di roccia tenera e del residuo strato di roccia compatta, dovrà essere recapitata in discarica ai fini del trattamento e recupero del materiale.

4.LO STUDIO SUI PREVEDIBILI EFFETTI DELLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E DEL SUO ESERCIZIO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE DEI CITTADINI.

Dal punto di vista ambientale l'intervento certamente genera un beneficio in termini di disinquinamento poiché tutti i sedimenti che sono caratterizzati da inquinanti vengono recapitati a discarica autorizzata.

5.L'ILLUSTRAZIONE, IN FUNZIONE DELLA MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE, DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DEL SITO E DELLA SOLUZIONE

PROGETTUALE PRESCELTA NONCHÉ DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE LOCALIZZATIVE E TIPOLOGICHE

L'impatto ambientale delle opere è minimo trattandosi di lavori di escavo dei fondali al fine di aumentare il tirante idrico eliminando la roccia.

6.LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E DEGLI EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO, RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO, CON LA STIMA DEI RELATIVI COSTI DA INSERIRE NEI PIANI FINANZIARI DEI LAVORI

L'intervento trattandosi di opere marittime non necessita di interventi di compensazione ambientale.

7.L'INDICAZIONE DELLE NORME DI TUTELA AMBIENTALE CHE SI APPLICANO ALL'INTERVENTO E DEGLI EVENTUALI LIMITI POSTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI, NONCHÉ L'INDICAZIONE DEI CRITERI TECNICI CHE SI INTENDONO ADOTTARE PER ASSICURARNE IL RISPETTO.

Si fa riferimento alle norme del decreto legislativo n.152 del 03/04/2006 (Testo unico ambientale).

Le principali macchine operatrici per la realizzazione degli interventi sono:

- Escavatore;
- Palameccanica.
- Autocarro

Tali macchinari dovranno rispettare le norme che ne limitano l'impatto ambientale sia per quanto concerne la produzione di polveri che per quanto concerne il rumore.

8.CONCLUSIONI

Gli interventi previsti nel progetto esecutivo sono tutti volti a migliorare la qualità dell'ambiente. Il progetto esecutivo è denominato "**LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI DEL PORTO DI AGROPOLI**", da realizzarsi nel comune di Agropoli (SA).

Tenuto presente quanto sopra,considerando gli interventi previsti nel progetto esecutivo,salvo diverso parere e/o prescrizione disposta dagli enti preposti e competenti, si conclude che:

-il progetto esecutivo rispetta le norme contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 norme in materia ambientale ;

-il progetto esecutivo rispetta le norme di cui alla legge Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137;

-il progetto esecutivo rispetta i vincoli contenuti nel Piano Territoriale Regionale ,infatti gli interventi hanno come presupposto la sostenibilità;il miglioramento della qualità dell'ambiente di vita; il principio di minor consumo del territorio.

-Il progetto esecutivo rispetta i vincoli e le prescrizioni previste nel Piano territoriale di coordinamento provinciale;

-il progetto esecutivo rispetta le norme contenute nel testo unico coordinato delle norme di attuazione del psai relativi ai bacini idrografici regionali in destra Sele ed in sinistra Sele ed interregionale del fiume Sele adottato dalla Autorità di Bacino Campania sud ed interregionale per il bacino idrografico del Fiume Sele;

-Il progetto esecutivo rispetta la prescrizioni relative agli strumenti urbanistici comunali.

Il progetto esecutivo deve essere sottoposto ai pareri previsti per legge presso gli enti competenti.

ALLEGATI:INDAGINI ANALITICHE SUL MATERIALE OGGETTO DI ESCAVO